

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORIANA, AMADEO, FALLUCCHI, PASTORINO**
e **DE GIUSEPPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Accesso alla proprietà della casa per il personale militare

ONOREVOLI SENATORI. — Più volte in sede parlamentare è stato sottolineato il grave problema degli alloggi per il personale militare. Sin dal 1958, e precisamente in sede di discussione della legge delega 21 marzo 1958, n. 447 (sulla disciplina della cessione in proprietà di alloggi costruiti o da costruire a totale carico o con il contributo dello Stato), Parlamento e Governo non mancarono di rilevare concordemente lo stato di disagio degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate per quanto concerne la possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà od in locazione semplice di alloggi costruiti nel quadro delle varie norme legislative sull'edilizia popolare ed economica.

In quella occasione, e cioè nella seduta del Senato in data 21 marzo 1958, il Governo ritenne di dover accettare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a tener conto, nell'emanazione delle norme per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico di cui al disegno di legge n. 2498 (poi citata legge 21 marzo

1958, n. 447), delle legittime aspettative degli ufficiali e sottufficiali dello Stato affinché siano messi in condizioni di parità con gli altri impiegati dello Stato »;

nonchè di prendere formale impegno affinché gli ufficiali ed i sottufficiali potessero concorrere con i criteri di preferenza alla assegnazione di alloggi INCIS, dell'allora Istituto autonomo per le case popolari e di altri enti.

Successivamente, varie iniziative parlamentari (proposte di legge, interrogazioni, eccetera) hanno ancora posto in rilievo il problema e la necessità di una sua integrale soluzione.

Anche recentemente, il Presidente del Consiglio, nell'illustrare al Parlamento la relazione sul programma dell'attuale Governo, ha posto tra gli obiettivi prioritari ed indilazionabili quello costituito dal problema casa.

L'Amministrazione della difesa, che da molti anni persegue la soluzione di tale pressante problema, che incide e condiziona la stessa funzionalità delle Forze armate, ha

già esposto nell'ultimo Libro Bianco (edizione 1977) i propri intendimenti, che possono così riassumersi:

un provvedimento per la costruzione di nuovi alloggi demaniali in base ad un piano decennale per una spesa complessiva di lire 300 miliardi, atto a consentire la copertura di parte delle esigenze globali prospettate. Tale provvedimento è già stato promulgato nell'agosto 1978 (legge n. 497 del 1978) e si spera possa conseguire benefici risultati nel campo degli alloggi di servizio;

un provvedimento volto ad agevolare, a favore dei militari, l'accesso alla proprietà della casa mediante la concessione di prestiti trentacinquennali a basso tasso di interesse che, integrati da una anticipazione sull'indennità di buonuscita già maturata, vengano specificamente vincolati alla costruzione o all'acquisto di un alloggio economico.

Secondo l'Amministrazione militare le scelte indicate si rendevano necessarie per due ragioni. La prima riguardava la pronta disponibilità di alloggi, indispensabili per mettere ufficiali e sottufficiali in condizioni di svolgere i propri uffici presso le sedi di servizio; la seconda si riferiva alla volontà di superare le difficoltà che finora hanno impedito ai militari di trarre un apprezzabile beneficio dai provvedimenti previsti dalla legislazione in vigore sull'edilizia economica e popolare.

La politica della casa praticata dalla Difesa si era infatti basata nel passato sulla assegnazione di alloggi demaniali, concessi di massima al personale obbligato a risiedere sul posto. Altri alloggi, non demaniali, ma costruiti in base ad accordi intercorsi con l'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (INCIS), venivano assegnati ai militari destinati alle sedi interessate per tutta la durata della destinazione medesima.

La recente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati ha posto in evidenza i limiti di questa impostazione e la necessità di prevedere più adeguati provvedimenti in questa materia. Tali limiti si riferiscono essenzialmente alla circostanza dell'obbligato rilascio da

parte dei militari degli alloggi demaniali e dei cosiddetti ex-INCIS al momento della cessazione del servizio.

In considerazione della estrema difficoltà a reperire sul mercato alloggi a fitto equo, i militari collocati in ausiliaria o in congedo per limiti di età si sono sempre più opposti agli sfratti intimati dall'Amministrazione, creando una insostenibile situazione nei riguardi di quei loro colleghi in servizio che si aspettano di usufruire di analogo beneficio. Dai dati pubblicati sul Libro Bianco, risulta che gli alloggi demaniali e i cosiddetti alloggi ex-INCIS sono in totale 17.534, dei quali 11.666 per l'Esercito e rispettivamente 2.923 e 2.945 per la Marina e per l'Aeronautica.

Circa un sesto di questi alloggi è tuttora occupato da militari non più in servizio, che, in mancanza di altre abitazioni, permangono in essi in attesa di una diversa sistemazione. Calcolando in 67.000 unità circa le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dedotti gli alloggi demaniali ed ex-INCIS disponibili, risulta che il fabbisogno effettivo di abitazioni si aggira intorno alle 50.000 unità. Posto in questi termini, il problema della casa ai militari non sembra risolvibile, a parte il miglioramento della situazione nel settore alloggi di servizio, conseguente alla piena attuazione della legge n. 497 del 1978. A tale proposito, anche la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva manifestato notevoli perplessità. L'ordine del giorno proposto, nella seduta del 28 luglio 1978, dal Presidente *pro tempore*, a conclusione dell'esame del prefato disegno di legge, espone chiaramente l'esigenza di concludere rapidamente la predisposizione di idonee proposte volte ad assicurare ai militari parità di diritti con i dipendenti civili dello Stato in materia di abitazione, l'ammissione al godimento degli alloggi a carattere economico, l'accesso alla proprietà della casa.

L'orientamento dettato in tale circostanza dalla Commissione parlamentare risulta chiaro:

programmare la costruzione di alloggi di servizio da concedere all'incarico ed a rotazione per soddisfare le esigenze di mo-

bilità delle Forze armate, mediante l'attuazione di un piano decennale;

predisporre norme che consentano ai militari di beneficiare di agevolazioni nell'ambito del piano decennale dell'edilizia pubblica.

La costruzione degli alloggi di servizio sancita dalla citata legge n. 497 del 1978 è stata già finalizzata in base alle esigenze delle Forze armate ed il relativo programma è stato comunicato alle Camere, alle quali verrà anche periodicamente trasmessa una relazione sullo stato di attuazione della legge. Per la realizzazione di detti alloggi è stata data all'Amministrazione della difesa un'ampia facoltà di intervento, potendosi acquistare abitazioni già fabbricate da destinare alle più urgenti necessità. È previsto che gli alloggi di servizio vengano ceduti per prefissati periodi dietro il corrispettivo di un canone sociale sulla base di procedimenti disciplinati da un regolamento di esecuzione in corso di emanazione a cura della Difesa.

La predetta legge, inoltre, attraverso l'applicazione di norme transitorie che hanno in pratica sottratto alla disponibilità dell'Amministrazione della difesa gli alloggi ex-INCIS, anticipava il successivo provvedimento concernente l'accesso dei militari all'alloggio in proprietà.

Spettava quindi al Governo predisporre, su queste premesse, la legge per la casa ai militari; non essendosi tuttavia provveduto a tale incombenza, i proponenti hanno ritenuto di avanzare il seguente disegno di legge.

Con esso si intende in sintesi consentire l'accesso alla proprietà della casa a tutti i militari (purchè in possesso di determinati titoli), anche a quelli cioè che non dispongono di risorse finanziarie al di fuori dello stipendio.

Il disegno di legge, partendo dal presupposto che:

difficilmente i militari potranno accedere ai benefici della legge n. 457 del 1978 nella sua veste attuale;

i 24 milioni di lire previsti dalla citata legge, senza altre disponibilità immediate, non sono sufficienti per lo scopo per il quale vengono concessi;

i militari, generalmente, non dispongono delle suddette « disponibilità immediate extra stipendio »,

prevede di:

ampliare la portata della legge n. 457 del 1978 con uno stanziamento *ad hoc* da destinare esclusivamente ai militari;

integrare il mutuo ottenuto attraverso la legge n. 457 del 1978 mediante un adeguato prestito concesso dalle Casse militari;

ottenere allo stesso scopo l'anticipazione della richiesta di buonuscita maturata.

Con tali presupposti, si è provveduto alla elaborazione del presente disegno di legge, uniformandosi ai seguenti, ulteriori criteri principali:

rielaborare la precedente proposta della Difesa alla luce dei più recenti provvedimenti di legge emanati, quali:

legge 5 agosto 1978, n. 457 (piano decennale per l'edilizia residenziale);

legge 16 ottobre 1975, n. 492 (cooperative edilizie per i militari);

legge 18 agosto 1978, n. 497 (costruzione di alloggi di servizio);

prevedere gli strumenti di connessione del disegno di legge della Difesa con il piano decennale governativo (legge n. 457 del 1978);

incrementare, riunificandole, le strutture ed i compiti delle Casse ufficiali, nonché le loro attuali possibilità di concessione di prestiti, sia in entità di somme erogate che in numero, mediante un adeguato contributo dello Stato, per consentire agli iscritti di poter disporre, a basso tasso di interesse, di una somma integrativa del predetto mutuo edilizio che consenta di partecipare a cooperative tra militari o acquistare un alloggio di tipo economico;

prevedere la concessione dell'anticipo sull'indennità di buonuscita per permettere al mutuante di integrare il mutuo previsto dal piano decennale (lire 24 milioni, insufficienti per acquistare un alloggio), o quello concesso dalle Casse ufficiali.

Sulla base di quanto precede, il disegno di legge risulta così articolato:

comunicazione da parte del Ministro della difesa al Governo delle esigenze alloggiative globali delle Forze armate;

precisazione di tali esigenze al CIPE, perchè ne tenga conto nell'assegnazione dei finanziamenti alle Regioni previsti dalla legge n. 457 del 1978;

stanziamento presso la Cassa depositi e prestiti, per la durata di dieci anni, di lire 3 miliardi annui quale contributo per il pa-

gamento degli interessi alle cooperative militari finanziate ai sensi della predetta legge;

possibilità di corrispondere, da parte delle Casse ufficiali e sottufficiali, un prestito a tasso agevolato per contribuire alle spese di costruzione della casa.

A tal fine è stata prevista in seno al disegno di legge stesso la ristrutturazione delle Casse ufficiali e sottufficiali, onde consentire l'istituzione di un organo legittimato a gestire il fondo casa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Relazione alle Camere
del Ministro della difesa)*

Allo scopo di valutare, in relazione alla elevata mobilità del personale militare delle Forze armate, la quantità e la localizzazione delle abitazioni necessarie per il personale predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione concernente:

il presumibile fabbisogno globale di abitazioni per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, ripartito per regioni militari e per centri urbani maggiori;

i presumibili interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio dell'amministrazione, ovvero l'entità della riserva di abitazioni di enti pubblici da porre a disposizione del personale predetto;

i presumibili interventi di edilizia convenzionata ed agevolata diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, valutati anche in base alla accertata consistenza delle richieste di finanziamento presentate dalle cooperative costituite tra i militari delle Forze armate;

le presumibili entità e localizzazioni delle aree da destinare agli insediamenti residenziali, ivi comprese quelle ricavabili, in base alle valutazioni dell'amministrazione, nell'ambito di beni demaniali non più necessari ed utili alla Difesa e pertanto suscettibili di trasferimento ai demani delle Regioni con il vincolo della destinazione pubblica a fini sociali;

le valutazioni dell'amministrazione circa la quantità delle risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze.

Art. 2.

(Trasmissione della relazione al CIPE)

La relazione del Ministro della difesa di cui al precedente articolo 1 e gli eventuali successivi aggiornamenti biennali di essa, unitamente alle decisioni adottate in merito dalle competenti Commissioni parlamentari ed al parere espresso dall'organo nazionale della rappresentanza militare costituito a norma della legge 11 luglio 1978, n. 382, a cura del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla presentazione alle Camere per la prima attuazione e, successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun biennio, sono trasmessi al CIPE perchè ne tenga conto ai fini della determinazione degli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale, con particolare riferimento alle competenze ad esso attribuite dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

(Esigenze delle Forze armate)

Il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni predisposte dal Comitato per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono tener conto con carattere prioritario delle esigenze delle Forze armate quali risultano dalla relazione del Ministro della difesa o dalle decisioni delle Commissioni parlamentari competenti.

Delle predette esigenze devono tener conto anche le Regioni nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 4 della predetta legge.

Art. 4.

(Fondo di solidarietà per gli ufficiali delle Forze armate)

Le casse ufficiali di cui alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, e 4 gennaio 1937, n. 35, sono soppresse.

È istituito, presso il Ministero della difesa, il fondo di solidarietà per gli ufficiali

delle Forze armate, cui sono iscritti i predetti ufficiali, all'atto della loro nomina in servizio permanente effettivo, salvo la richiesta di cancellazione da presentarsi, da parte degli interessati, all'ente di appartenenza, entro un anno da tale nomina.

Al fondo stesso sono iscritti anche gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, richiamati o trattenuti in servizio per lungo periodo di tempo, di cui agli articoli 2, 3 e 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Anche se a disposizione, collocati in aspettativa per riduzione di quadri o per qualunque altra causa, ovvero sospesi dall'impiego, gli iscritti al fondo, di cui al secondo comma, sono assoggettati alla ritenuta del 2 per cento sugli emolumenti annui lordi percepiti e pensionabili considerati in ragione dell'80 per cento.

Al predetto fondo, cui è conferita la personalità giuridica, sono attribuiti i seguenti compiti:

corrispondere un premio di previdenza agli ufficiali delle Forze armate all'atto della loro cessazione dal servizio. L'ammontare del premio di previdenza è stabilito in misura corrispondente al 2 per cento degli emolumenti annui lordi pensionabili percepiti all'atto della cessazione dal servizio, considerati in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo, e tenendo altresì conto del periodo di iscrizione alle soppresse casse ufficiali;

elargire sussidi agli ufficiali predetti in caso di comprovato bisogno e per speciali circostanze;

concedere prestiti a breve termine agli ufficiali iscritti al fondo;

concedere prestiti trentacinquennali a basso tasso di interesse per il fine specifico di costruzione, acquisto, ampliamento o riattamento di un alloggio.

Il fondo di solidarietà è altresì autorizzato ad assumere a proprio carico, per la durata di cinque anni a partire dalla data di stipula del mutuo, un contributo pari al 2 per cento del totale degli interessi, premi o diritti di commissione dovuti dal mutua-

tario iscritto al fondo per la parte o per la quota parte non assistita dal contributo dello Stato in base alle norme in vigore, relativamente ai mutui da destinare alla costruzione, all'acquisto o al riattamento di una abitazione, ovvero per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato.

Il fondo può accettare donazioni da parte di privati e ricevere contributi da amministrazioni statali o da enti pubblici.

Per il primo impianto, il Ministro della difesa è autorizzato ad erogare al fondo un contributo che tenga conto delle necessità di alloggi risultanti dalla relazione ministeriale di cui al precedente articolo 1 e comunque di entità non superiore allo 0,5 per cento del bilancio annuo della Difesa.

Successivamente, per il decennio 1980-1990, il Ministro della difesa è autorizzato ad erogare al fondo, annualmente, un contributo di entità commisurata alle esigenze del fondo stesso e comunque di entità non superiore allo 0,2 per cento del bilancio annuo della Difesa.

Il consiglio di amministrazione del fondo è composto da cinque membri ufficiali in servizio permanente effettivo, nominati dal Ministro della difesa, sentito l'organo nazionale della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'operazione ed i bilanci del fondo sono controllati da un comitato di cinque sindaci, di cui tre nominati dal Ministro della difesa tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo, uno dal Ministro del tesoro e uno designato dal presidente del Consiglio di Stato, scelto tra i magistrati dell'istituto.

I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica al massimo tre anni.

Il Ministro della difesa, sentito l'organo della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana lo statuto del fondo di cui al secondo comma del presente articolo sulla base dei seguenti criteri direttivi:

dettare le norme per la organizzazione del fondo, per il servizio di cassa, per le modalità di introito delle sovvenzioni e delle ritenute;

stabilire la norma esecutiva per la concessione del premio di previdenza;

stabilire le condizioni e le modalità di concessione di contributi per la costruzione, per l'acquisto, per l'ampliamento o per il riattamento dell'abitazione a favore degli iscritti al fondo qualora nè essi, nè i loro familiari in primo grado risultino proprietari di altra abitazione;

stabilire gli importi massimi, i criteri di attribuzione e le relative modalità di concessione dei prestiti e dei sussidi;

dettare le norme transitorie per il passaggio di tutti i beni mobili ed immobili delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'istituendo fondo, nonchè disporre che le attività e le passività delle predette casse passino a beneficio od a carico del fondo medesimo.

In allegato allo statuto sarà riportata la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare del fondo alla data di entrata in vigore della legge, nonchè il numero degli iscritti sotto la stessa data.

Copia dello statuto sarà distribuita a tutti gli ufficiali all'atto del passaggio in servizio permanente.

Art. 5.

*(Istituzione del fondo di solidarietà
per i sottufficiali delle Forze armate)*

Il fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, la cassa sottufficiali della Marina di cui alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e la cassa sottufficiali dell'Aeronautica di cui alla legge 19 maggio 1939, n. 894, sono soppressi.

È istituito, presso il Ministero della difesa, il fondo di solidarietà tra i sottufficiali delle Forze armate cui sono iscritti, all'atto del passaggio in servizio permanente, i predetti sottufficiali, salvo la richiesta di cancellazione, da presentarsi, da parte degli interessati, all'ente di appartenenza, entro un anno da tale passaggio. Al fondo stesso sono iscritti anche i sottufficiali di complemento o della riserva richiamati o

trattenuti in servizio per lungo periodo di tempo, di cui all'articolo 26 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Gli iscritti al fondo di cui al secondo comma sono assoggettati alla ritenuta del 2 per cento sugli emolumenti annui lordi percepiti e pensionabili considerati in ragione dell'80 per cento.

Al predetto fondo, cui è conferita la personalità giuridica, sono attribuiti i seguenti compiti:

corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali delle Forze armate all'atto della loro cessazione dal servizio. L'ammontare del premio di previdenza è stabilito in misura corrispondente al 2 per cento degli emolumenti annui lordi pensionabili percepiti all'atto della cessazione dal servizio, considerati in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo, e tenendo altresì conto del periodo di iscrizione alle soppresse casse sottufficiali;

elargire sussidi ai sottufficiali predetti in caso di comprovato bisogno e per speciali circostanze;

concedere prestiti a breve termine ai sottufficiali iscritti al fondo;

concedere prestiti trentacinquennali a basso tasso di interesse per il fine specifico di costruzione, acquisto, ampliamento o riattamento di un alloggio.

Il fondo di solidarietà è altresì autorizzato ad assumere, a proprio carico, per la durata di cinque anni a partire dalla data della stipula del mutuo, un contributo pari al 2 per cento del totale degli interessi, premi e diritti di commissione dovuti al mutuatario iscritto al fondo per la parte o per la quota parte non assistita dal contributo dello Stato in base alle norme in vigore relativamente ai mutui da destinare alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento o al riattamento di una abitazione fruente di mutuo agevolato.

Il fondo può accettare donazioni da parte di privati e ricevere contributi da amministrazioni statali o da enti pubblici.

Per il primo impianto, il Ministro della difesa è autorizzato ad erogare al fondo un

contributo che tenga conto della necessità di alloggi risultanti dalla relazione ministeriale di cui al precedente articolo 1 e comunque di entità non superiore allo 0,5 per cento del bilancio annuo della Difesa.

Successivamente, per il decennio 1980-1990, il Ministro della difesa è autorizzato ad erogare al fondo, annualmente, un contributo di entità commisurata alle esigenze del fondo stesso e comunque di entità non superiore allo 0,2 per cento del bilancio annuo della Difesa.

Il consiglio di amministrazione del fondo è composto da cinque membri sottufficiali in servizio permanente effettivo, nominati dal Ministro della difesa, sentito l'organo nazionale della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

Le operazioni ed i bilanci del fondo sono controllati da un comitato di cinque sindaci di cui tre nominati dal Ministro della difesa tra i sottufficiali in servizio permanente effettivo, uno dal Ministro del tesoro ed uno designato dal presidente del Consiglio di Stato, scelto tra i magistrati dell'istituto.

I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica al massimo tre anni.

Il Ministro della difesa, sentito l'organo della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana lo statuto del fondo di cui al secondo comma del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

dettare le norme per l'organizzazione del fondo, per il servizio di cassa, per le modalità di introito delle sovvenzioni e delle ritenute;

stabilire le norme esecutive per la concessione del premio di previdenza;

stabilire le condizioni e le modalità di concessione di contributi per la costruzione, per l'acquisto, per l'ampliamento o per il riattamento dell'abitazione a favore degli iscritti al fondo qualora nè essi, nè i loro familiari di primo grado risultino proprietari di altre abitazioni;

stabilire gli importi massimi, i criteri di attribuzione e le relative modalità di concessione dei prestiti e dei sussidi;

dettare le norme transitorie per il passaggio di tutti i beni mobili ed immobili delle casse sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'istituendo fondo, nonchè disporre che le attività e le passività delle predette casse passino a beneficio od a carico del fondo medesimo.

In allegato allo statuto sarà riportata la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare del fondo alla data di entrata in vigore della legge, nonchè il numero degli iscritti sotto la stessa data.

Copia dello statuto sarà distribuita a tutti i sottufficiali all'atto del loro passaggio in servizio permanente.

Art. 6.

(Anticipazione dell'indennità di buonuscita)

Al fine di consentire un'adeguata integrazione del mutuo concesso in base al disposto dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oppure del prestito di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, gli ufficiali e sottufficiali iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, possono ottenere, a domanda, una anticipazione sulla liquidazione della predetta indennità in misura non superiore alla quota maturata all'atto della presentazione della domanda.

Il predetto beneficio può essere ottenuto per una sola volta durante tutta la prestazione del servizio per destinare la somma alla costruzione, acquisto, ampliamento o riattamento di una casa di abitazione di tipo economico.

Dall'importo dell'anticipazione sono dedotte le somme eventualmente dovute dall'interessato, a qualsiasi titolo, al suddetto fondo e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

(Piano aggiuntivo per interventi edilizi)

Per soddisfare le esigenze accertate con la relazione ministeriale di cui al precedente articolo 1, nel quadro del piano decennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata la predisposizione di un piano aggiuntivo, di durata sessennale, a partire dal 1980 e fino al 1986, per la realizzazione di nuove abitazioni e la contestuale concessione di mutui agevolati assistiti da contributo statale.

A tali fini è altresì autorizzato il limite di impiego di lire 3 miliardi annui per la concessione dei predetti contributi a favore di cooperative edilizie, anche a proprietà individuale, costituite tra i militari delle Forze armate.

Le somme stanziare sono poste a disposizione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Presso la predetta sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti sono altresì depositate le disponibilità residue, nel limite di impegno autorizzato al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 8.

(Procedura del Ministero dei lavori pubblici)

In deroga a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, i contributi di cui al precedente articolo sono concessi dal Ministro dei lavori pubblici, con la procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della concessione di mutui agevolati, da erogarsi alle condizioni indicate nel titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9.

(Onere della legge)

Per un periodo di sei anni, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, è stanziata in apposito capitolo dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 30 miliardi annui per essere versata alle casse per la concessione dei prestiti di cui agli articoli 4 e 5 e con le modalità di ripartizione di cui ai precedenti articoli.

Le casse militari tengono, per i fondi ricevuti ai sensi dei precedenti articoli, una gestione distinta.

All'onere di lire 3 miliardi relativo all'anno finanziario 1980, derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.